



[Handwritten signature]

**ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE
ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITÀ CHE PRESENTINO
PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO
(EX ART. 14 D. LGS n.276/03)**

[Handwritten signature]

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta rappresentata dall'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente,

Fabrizio ROSCIO

E

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro:

CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA, rappresentata da

Alfredo LINGERI

CONFCOMMERCIO, rappresentata da

Graziano DOMINIDIATO

ADAVA, rappresentata da

Mirella BARMAZ

CONFARTIGIANATO VALLE D'AOSTA, rappresentata da

Patrizia MARCIGAGLIA

COLDIRETTI, rappresentata da

Richard LANIECE

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL, rappresentata da

Domenico FALCOMATA'

CISL, rappresentata da

Fausto RENNA

UIL, rappresentata da

Ramira BIZZOTTO

SAVT, rappresentata da

Felice ROUX

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative sociali e dei loro consorzi, anche nella loro veste di associazioni sindacali dei datori di lavoro:

FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES, rappresentata da

Lea LUGON

AGCI, rappresentata da

Eleonora DE MARCO

LEGACOOOP, rappresentata da

Umberto FOSSA'

UNCI, rappresentata da

Guido BOSONIN

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures of the representatives listed above, including Fabrizio Roscio, Alfredo Lingeri, Graziano Dominidiato, Mirella Barmaz, Patrizia Marcigaglia, Richard Laniece, Domenico Falcomata', Fausto Renna, Ramira Bizzotto, Felice Roux, Lea Lugon, Eleonora De Marco, Umberto Fossa', and Guido Bosonin.]

PREMESSO CHE:

- La Legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevede la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
- La grave congiuntura economica impone di individuare e sperimentare ulteriori strumenti di politiche attive del lavoro per favorire supporti adeguati alle persone che presentino maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
- L'art. 1 lettera B) del Decreto Legislativo 151/2015 prevede la "promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre associazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persona con disabilità".
- La Regione riconosce quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'art. 1 c. 1 lettera B della L. 381/1991 come previsto dall'art. 10 c. 5 della legge regionale 14/2008.
- L'art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che "i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro."

Acquisito il parere del Consiglio per le Politiche del Lavoro riunitosi in data 14 giugno 2017.

Rilevato che la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 847 del 26 giugno 2017 ha approvato il presente testo di Accordo Quadro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro.

Con il presente Accordo Quadro le parti intendono favorire l'inserimento di persone con disabilità per le quali la valutazione compiuta dall'Ufficio regionale competente ex art. 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in un'ottica multidimensionale, anche tramite l'ausilio ed il raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio), abbia evidenziato particolari caratteristiche e difficoltà di inclusione nel ciclo lavorativo ordinario. Per queste persone si intendono sviluppare delle opportunità di impiego in cooperative sociali, quale ambito privilegiato di formazione e inserimento lavorativo, anche in un'ottica di possibile transizione dal contesto cooperativo al mercato del lavoro ordinario.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, tramite apposite convenzioni, anche a parziale copertura dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 3 – Sottoscrittori

Sono ammessi a sottoscrivere le convenzioni ai sensi del presente Accordo Quadro:

- i datori di lavoro privati, con sede operativa nella regione Valle d'Aosta, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 68/99, aderenti ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono il presente Accordo Quadro. Qualora i datori di lavoro siano soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/99 devono aver adempiuto agli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai fini della copertura della quota d'obbligo anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 5, 11, 12, 12bis della L. 68/99. Sono altresì ammessi i datori di lavoro privati non associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono il presente Accordo Quadro, ma che vi aderiscono accettandone tutte le condizioni mediante formale sottoscrizione;
- le cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/91, anche per il tramite di loro consorzi, iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 9 della Legge n. 381/91, da almeno due anni, operanti con almeno una unità locale nel territorio della regione Valle d'Aosta, e che siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico dei datori di lavoro e delle cooperative sociali che stipulano la convenzione.

Art. 4. Stipula convenzione

I datori lavoro committenti che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente Accordo Quadro presentano richiesta scritta di stipula della convenzione all'Ufficio regionale competente in materia di collocamento obbligatorio attraverso apposito modello predisposto dallo stesso ufficio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

L'Ufficio regionale competente, esaminata la richiesta, definisce la convenzione e ne propone la stipula al datore di lavoro committente e alla cooperativa/consorzio destinataria delle commesse in conformità al modello (allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto.

Qualora l'azienda committente sia sottoposta agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.lgs. 276/2003, per la durata della commessa potrà computare i lavoratori con disabilità assunti nella cooperativa sociale ai fini della copertura nella propria quota d'obbligo determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 per un numero di posti pari a quelli conteggiati nel coefficiente di calcolo descritto all'art. 7.

Tale computo potrà essere effettuato a condizione che la restante quota d'obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della L. 68/99.

Art. 5 Durata convenzione e rinnovi

La convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo Quadro avrà durata non superiore a 3 anni.

Eventuali successivi rinnovi saranno valutati dall'Ufficio regionale competente, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Nel caso di rinnovo, i lavoratori con disabilità in forza assunti nell'ambito della prima convenzione, potranno essere conteggiati a copertura della quota di riserva dell'azienda committente in deroga a quanto previsto nel seguente all'art. 9.

Qualora, diversamente, l'oggetto di lavoro cambi oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l'attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori con disabilità individuati come previsto dall'articolo 8.

La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dall'Ufficio regionale competente, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Durante tutto il periodo di vigenza della convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo Quadro l'impresa affiderà alla cooperativa sociale commesse di lavoro a fronte delle quali la cooperativa sociale si impegnerà all'assunzione di lavoratori con disabilità alle condizioni e con gli effetti più oltre descritti.



Art. 6. Quota massima di copertura dell'obbligo

Per la determinazione del numero massimo di posti deducibili dalla quota di riserva prevista dall'art. 3 della L. 68/99, attraverso la sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo, saranno applicati i seguenti limiti:

- non più di 1 disabile se l'azienda occupa fino a 50 dipendenti;
- non più del 35% della quota di riserva se l'azienda occupa più di 50 dipendenti.



Art. 7. Copertura dei posti

La convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà indicare il numero di posti computabili ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/99, entro i limiti previsti al precedente articolo 6.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D.lgs. 276/03, tale valore dovrà essere calcolato, per ogni singola commessa, secondo la seguente formula:

$$\frac{VC - CP}{CL} = NPC$$

Dove:

VC = Valore annuo Commessa al netto dell'IVA;

CP = Costo di Produzione annuo (al netto del costo del lavoro dei lavoratori disabili)

CL = Costo del Lavoro unitario medio annuo dei lavoratori con disabilità, calcolato sul numero di lavoratori impiegati a tempo pieno o con orario part time pari almeno al 50%+1 dell'orario settimanale;

NPC = Numero Posti Coperti nella quota d'obbligo dell'azienda committente. Il risultato della formula dovrà essere pari o superiore ad 1, considerando solo le unità e non i numeri decimali.

Ai fini della valutazione del fattore CL (Costo del lavoro unitario medio annuo dei lavoratori con disabilità), si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla cooperativa sociale e, nel caso di più assunzioni, sarà calcolato come media ponderata dei costi previsti per i lavoratori con disabilità addetti, sulla base del livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito della commessa.




Il costo annuo del lavoratore disabile dovrà essere calcolato, ai sensi della L. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Ai fini della valutazione del fattore CP (Costo di Produzione annuo) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa, nella quale dovranno figurare i costi formativi, organizzativi, di tutoraggio.



Art. 8. Individuazione lavoratori con disabilità

Ai sensi dell'art. 14, commi 2 lettera b) e 3 del D.lgs. n. 276/03 e dell'art. 6, comma 1 della L. 68/99, è compito dell'Ufficio regionale competente individuare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento in contesti lavorativi ordinari da inserire nelle cooperative sociali ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/99.



L'individuazione dei lavoratori avverrà, raccordandosi se necessario con i servizi sociali di territorio, tra le persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e domicilio del disabile.

I soggetti sono individuati tra le seguenti tipologie:

- persone con disabilità psichiche e/o intellettive;
- persone con disabilità con invalidità fisica e/o sensoriale superiore al 74%;
- sordomuti o non vedenti;
- persone con disabilità ultra cinquantenni;
- persone con disabilità disoccupate da più di 24 mesi.

Art. 9. Assunzione lavoratori con disabilità

La convenzione sottoscritta in applicazione del presente Accordo Quadro avrà per oggetto effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in cooperativa, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi, corrispondenti alla durata minima dell'affidamento della commessa e in numero non inferiore al valore NPC previsto dall'art. 7.

L'assunzione del lavoratore con disabilità dovrà essere effettuata dalla cooperativa sociale entro 30 giorni dalla stipula della convenzione ai sensi del presente Accordo Quadro.

Qualora l'azienda committente abbia già stipulato una convenzione ex art. 11 L. 68/99, ma intenda attivare la convenzione di cui al presente Accordo anche a parziale copertura dei posti pianificati nell'annualità corrente, la richiesta di integrazione dei due strumenti dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità d'interesse e le assunzioni dovranno essere realizzate entro la scadenza dell'annualità prefissata nella convenzione ex art. 11 L. 68/99.

Qualora alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro siano in essere Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 che prevedano espressamente l'armonizzazione delle stesse con Accordi Quadro ex art. 14 D.lgs 276/003, la richiesta di integrazione dei due strumenti dovrà avvenire prima della scadenza dell'annualità d'interesse e le assunzioni dovranno essere realizzate entro la scadenza dell'annualità prefissata nella convenzione ex art. 11 L. 68/99.

In deroga a quanto disposto al primo comma, potranno essere ammessi lavoratori già dipendenti della cooperativa, purché siano previsti ampliamenti dell'orario di lavoro settimanale pari almeno al 40% di quello svolto o proroghe dei contratti in essere di almeno 12 mesi, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla normativa vigente e fermo restando che i lavoratori con disabilità interessati presentino i requisiti di cui all'articolo 8. In questo caso gli ampliamenti o le proroghe dei contratti dovranno essere concretizzati entro 30 giorni dalla stipula della convenzione.

Qualora i termini e le condizioni indicati nel presente articolo non fossero rispettati, l'Ufficio regionale competente non procederà al computo dei lavoratori con disabilità nella quota di riserva dell'azienda committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto.

Art. 10. Sostituzione lavoratori con disabilità

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita in cooperativa in esecuzione della convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo Quadro venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Ufficio regionale competente, azienda committente e cooperativa sociale) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, l'Ufficio regionale competente non computerà tale assunzione nella quota d'obbligo dell'azienda committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto.

Art. 11. Contratto di affidamento e tempi di consegna



L'affidamento della commessa sarà regolato tra le parti con separato atto scritto (denominato «contratto di affidamento»), da firmare prima della stipula della convenzione, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

a) oggetto e durata della commessa;

b) modalità e tempi massimi di pagamento;

c) i valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture di lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99: VC (valore annuo della commessa), CP (costo di produzione annuo), CL (costo del lavoro unitario medio annuo dei lavoratori con disabilità);

d) il numero di assunzioni di lavoratori con disabilità che la cooperativa sociale si impegna ad effettuare a fronte dell'affidamento.

Al momento della stipula della convenzione, l'azienda committente trasmette copia conforme all'originale dell'atto di affidamento all'Ufficio regionale competente.

La regolare esecuzione del contratto di affidamento e la qualità degli inserimenti lavorativi saranno periodicamente monitorate dall'Ufficio regionale competente con le modalità stabilite nella convenzione.



In sede di prima applicazione, affidamenti in essere alla data della stipulazione del presente Accordo Quadro che prevedano espressamente inserimenti di lavoratori con disabilità ai sensi della Legge n. 68/99 potranno essere oggetto di convenzione qualora rispettino i requisiti di cui al presente Accordo Quadro o siano a tal fine integrati prima della richiesta di stipula della convenzione.

Al momento della stipula della convenzione, l'azienda committente trasmette copia conforme all'originale dell'atto di affidamento e della successiva integrazione all'Ufficio regionale competente.

Art. 12. Decadenza della convenzione

Ai fini della copertura degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 68/99, la convenzione sottoscritta ai sensi del presente accordo quadro decade qualora una delle parti risolva il contratto di affidamento in caso di inadempienze non sanabili in un tempo ritenuto congruo dalle medesime parti. Tali inadempienze dovranno essere segnalate con tempestività dalle parti all'Ufficio regionale competente. L'eventuale risoluzione del contratto di affidamento sarà comunicata contestualmente alla controparte ed all'Ufficio regionale competente.



In tutti i casi in cui la convenzione sarà da considerarsi decaduta, l'Azienda committente (ricevutane comunicazione dall'Ufficio regionale competente) dovrà concordare tempestivamente con l'Ufficio regionale competente le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva; in caso contrario l'azienda sarà ritenuta inadempiente agli obblighi di cui alla Legge 68/99.

Art. 13. Ottemperanza



L'azienda committente dovrà concordare con l'Ufficio regionale competente, previa stipula della convenzione ai sensi del presente Accordo, le modalità da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva rimasti scoperti; in caso contrario l'azienda committente sarà ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione ai sensi della L. 68/99 e di conseguenza non potrà sottoscrivere la convenzione.



Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione stipulata ai sensi del presente Accordo, insorgano nuovi obblighi ai sensi della L. 68/99, l'azienda committente, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, dovrà rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all'applicazione della L. 68/99, pena il decadimento della convenzione sottoscritta.

Art. 14. Monitoraggio e verifica dello stato di attuazione



L'Ufficio regionale competente riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione delle azioni avviate con il presente Accordo Quadro al Consiglio per le Politiche del Lavoro, anche con riferimento all'esito occupazionale dei lavoratori con disabilità e alle prospettive del transito dei lavoratori assunti dalle cooperative in aziende soggette al collocamento obbligatorio.



Le Parti si impegnano inoltre a monitorare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo Quadro.

Art. 15. Promozione

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza del presente Accordo Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti con disabilità.

Art. 16. Durata Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 3 anni e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non venga formalmente disdetto dalla Regione o dal almeno due delle altre Parti firmatarie con atto scritto e motivato, con almeno tre mesi di preavviso.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente Accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs.276/03 subiscano modificazioni. Le Parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più Parti firmatarie con l'obiettivo di migliorare le strategie utili a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità maggiormente svantaggiate, e la collaborazione tra i datori di lavoro e le cooperative sociali per incentivare l'occupazione di tali fasce.

Letto, approvato e sottoscritto in Saint Christophe il 12 luglio 2017.

Per la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA


Fabrizio ROSCIO



Per le associazioni sindacali dei datori di lavoro:

CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA

Alfredo LINGERI




CONFCOMMERCIO

Graziano DOMINIDIATO


ADAVA

Mirella BARMAZ




CONFARTIGIANATO VALLE D'AOSTA

Patrizia MARCIGAGLIA



COLDIRETTI


Richard LANIECE



Per le organizzazioni sindacali dei lavoratori:


CGIL

Domenico FALCOMATA'




CISL

Fausto RENNA



UIL

Ramira Bizzotto



SAVT


Felice ROUX



Per le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative sociali e dei loro consorzi, anche nella loro veste di associazioni sindacali dei datori di lavoro:


FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES

Lea LUGON




AGCI

Eleonora DE MARCO




LEGACOOP


Umberto FOSSA'



UNCI

Guido BOSONINI





Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ENERGIA POLITICHE DEL LAVORO E
AMBIENTE
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE PER L'IMPIEGO
CENTRO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DEGLI SVANTAGGIATI**

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003

finalizzata all'integrazione lavorativa di persone con disabilità che presentino particolari
difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

TRA

**La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – DIPARTIMENTO POLITICHE DEL
LAVORO E DELLA FORMAZIONE – POLITICHE PER L'IMPIEGO – CENTRO PER
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DEGLI SVANTAGGIATI**

Via Colonnello Alessi, 4 – Aosta, nella persona del dirigente della S.O. Politiche per l'Impiego,
_____, incaricato con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del
_____, di seguito, per brevità, "Ufficio regionale competente"

E

l'Azienda _____ (codice fiscale
_____) avente sede legale/operativa in _____,
via _____ n. ___, nella persona del sig. _____ in
qualità di legale rappresentante, di seguito, per brevità, "datore di lavoro"

E

La Cooperativa Sociale _____ (codice
fiscale _____),
con sede legale in _____, via _____, iscrizione all'albo
regionale _____
delle cooperative sociali Sezione B n. _____ del _____, rappresentata dal sig.


in qualità di legale rappresentante, di seguito, per brevità, "Cooperativa sociale"

OPPURE


Il Consorzio di Cooperative Sociali

(codice fiscale _____), con sede legale
in _____, via _____
_____, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali n.
_____ del _____
_____, rappresentata dal sig. _____ in qualità
di legale rappresentante, di seguito, per brevità, "Cooperativa sociale"

Premesso che:

- In data _____ è stato sottoscritto l'Accordo Quadro territoriale nel quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni ai sensi del d.lgs. 276/2003;
- con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, utilizzando lo strumento offerto dall'art. 14 del d.lgs. 276/2003, anche nell'ambito degli obblighi occupazionali previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Finalità.


Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. ____ lavoratori con disabilità nella cooperativa sociale firmataria della presente convenzione, ad affidare alla cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con il separato contratto di affidamento in forma scritta nel rispetto dei criteri definiti nell'Accordo Quadro ex. art. 14 del d.lgs. 276/2003, indicato in premessa, di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Si dà atto che il suddetto contratto di affidamento della commessa è stato consegnato in copia conforme all'originale all'Ufficio regionale competente a cura del datore di lavoro committente.

2. Durata e rinnovi.


La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto contratto, e comunque non inferiore ad un anno e non superiore a 3 anni, salvo i casi previsti all'art. 5 dell'Accordo Quadro.






10

3. Impegni della cooperativa sociale.

- a) La cooperativa sociale si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, l'assunzione di n. ___ lavoratori con disabilità in possesso delle caratteristiche e dei requisiti indicati all'Art. 8 dell'Accordo Quadro. L'assunzione sarà effettuata attingendo tra i nominativi delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/1999 segnalate dall'Ufficio regionale competente tenuto conto delle prerogative attribuite allo stesso e di quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo Quadro di cui in premessa.
- b) La cooperativa sociale si impegna a presentare all'Ufficio competente, entro 60 gg dall'assunzione del lavoratore con disabilità, il progetto individualizzato di inserimento predisposto ai fini dell'inserimento lavorativo del/i lavoratore/i con disabilità (nel quale saranno indicati, almeno, gli obiettivi dell'inserimento, le modalità di presidio dello stesso, descritte le eventuali modalità di raccordo con i servizi sociali di territorio e/o con l'Ufficio regionale competente).
- c) La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/i lavoratore/i con disabilità assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato dalla cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dalla persona/e con disabilità assunta/e.
- d) La cooperativa sociale s'impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nel contratto di affidamento di cui al punto 1.

4. Impegni del datore di lavoro.

- a) Il datore di lavoro si impegna a corrispondere alla cooperativa sociale i corrispettivi secondo le modalità e i tempi definiti nel separato contratto di affidamento della commessa, di cui all'articolo 11 dell'Accordo Quadro.
- b) Il datore di lavoro si impegna a ridefinire, a seguito della stipula della presente convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della L. 68/1999.

5. Monitoraggio.

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio da parte dell'Ufficio regionale competente, anche con riferimento ai doveri di attestazione e certificazione della posizione di regolarità ex L. 68/1999, l'azienda e la cooperativa sociale sono tenute a trasmettere all'Ufficio regionale competente, con cadenza bimestrale, idonea dichiarazione congiunta dalla quale si evinca il mantenimento in servizio dei lavoratori con disabilità, il regolare svolgimento delle attività previste nella commessa, il rispetto dei tempi di pagamento previsti nel contratto di affidamento nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori con disabilità coinvolti nella commessa.

L'Ufficio regionale competente potrà verificare la qualità degli inserimenti lavorativi con particolare riferimento alle competenze e autonomie acquisite e tutela della salute e del benessere dei lavoratori con disabilità inseriti.

6. Inadempienze e casi di decadenza della validità della convenzione.

- a) Qualora si riscontrassero inadempienze relative al contratto di affidamento non sanabili in un tempo ritenuto congruo dalle parti, ciascuna di esse potrà risolvere il contratto, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio regionale competente, con conseguente decadenza della presente convenzione e dei relativi effetti sulla quota di riserva di cui alla Legge 68/1999.

11



b) Qualora entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i soggetto/i con disabilità, l'Ufficio regionale competente non procederà al computo dei lavoratori con disabilità nella quota di riserva dell'azienda committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla cooperativa sociale.



c) Qualora non pervenga la dichiarazione congiunta di cui al punto 5 e, trascorsi 15 gg dalla comunicazione di sollecito/riciesta di integrazione effettuata dall'Ufficio regionale competente, quest'ultimo non procederà al computo dei lavoratori con disabilità nella quota di riserva dell'azienda committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla cooperativa sociale.

d) L'Ufficio regionale competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.

7. Ottemperanza rispetto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999.

In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione dall'Ufficio regionale competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva previsti dalla presente convenzione, in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all'obbligo di assunzione.

8. Convenzione ai sensi dell'Accordo Quadro in vigenza di convenzioni ex art. 11 della legge 68/1999.

Qualora il datore di lavoro abbia già stipulato una convenzione ex art. 11, si applica quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo Quadro di cui in premessa.



9. Rinvii

Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti dell'Accordo Quadro stipulato in data _____ ed alle vigenti disposizioni di legge.



10. Controversie

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Aosta.



11. Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003.

I dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento alla stipulazione ed alla esecuzione della presente convenzione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla stipulazione e all'esecuzione della convenzione.



I dati saranno trattati dal personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta coinvolto nell'esecuzione della convenzione. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, responsabile è il Dirigente della S.O. Politiche per l'Impiego.



In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003.



Aosta, _____

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA:
IL DIRIGENTE

PER L'AZIENDA:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PER LA COOPERATIVA SOCIALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

